Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(72/462/CEE)

(GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 73/358/CEE del Consiglio del 19 novembre 1973	L 326	17	27.11.1973
►**M2**	Direttiva 74/387/CEE del Consiglio del 15 luglio 1974	L 202	36	24.7.1974
►**M3**	Direttiva 75/379/CEE del Consiglio del 24 giugno 1975	L 172	17	3.7.1975
►**M4**	Direttiva 77/98/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976	L 26	81	31.1.1977
►**M5**	Direttiva 81/476/CEE del Consiglio del 24 giugno 1981	L 186	20	8.7.1981
►**M6**	Direttiva 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983	L 59	34	5.3.1983
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 45 del 17.2.1982, pag. 28 (72/462/CEE)

►**C2** Rettifica, GU L 211 del 3.8.1983, pag. 30 (83/91/CEE)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(72/462/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, come prevede la precitata regolascambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche per quanto riguarda le condizioni sanitarie;

considerando che, come prevede la precitata regolamentazione, conviene definire un regime comunitario applicabile alle importazioni di tali animali e di tali carni in provenienza da paesi terzi;

considerando che tale regime presuppone l'adozione di un elenco, valido per tutta la Comunità, dei paesi terzi o parti di paesi terzi nonché degli stabilimenti in provenienza dai quali gli animali e le carni fresche possono essere importati;

considerando che la scelta di detti paesi e stabilimenti deve essere basata su criteri definiti in base ad elementi generali, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione ed i poteri dei servizi veterinari, le disposizioni sanitarie vigenti; che inoltre, per quanto riguarda più particolarmente gli stabilimenti, questi devono soddisfare a determinate norme particolari intese a garantire che le carni da essi spedite rispondono ai requisiti sanitari ritenuti necessari dalla Comunità;

considerando inoltre che le importazioni, sia di animali che di carni fresche, non possono essere autorizzate se provenienti da paesi colpiti, o indenni soltanto da poco tempo da malattie contagiose degli animali dalle quali la Comunità è indenne, e che costituiscono pertanto un grave pericolo per il patrimonio zootecnico di quest'ultima; che le medesime considerazioni valgono per le importazioni da paesi in cui si è proceduto a vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le condizioni di carattere generale applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi debbono essere integrate da condizioni particolari stabilite in considerazione della situazione sanitaria di ciascuno di questi; che, tenuto conto del loro carattere tecnico e della necessità di adattamento a situazioni diverse, dette condizioni richiedono, per essere definite, l'applicazione di una procedura comunitaria elastica e rapida nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente;

considerando che, in occasione dell'importazione di animali, la presentazione di un certificato conforme ad un modello prestabilito è un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria; che tale regolamentazione può comportare disposizioni particolari che possono variare da paese terzo a paese terzo e che pertanto possono rendere necessari modelli differenti di certificati;

considerando che il controllo all'importazione deve accertare anche l'origine e lo stato sanitario degli animali;

considerando che è opportuno che, al momento dell'arrivo degli animali sul territorio della Comunità e nel corso del loro trasporto verso il luogo di destinazione, gli Stati membri abbiano la facoltà di adottare tutte le misure da loro ritenute necessarie, ivi compreso l'abbattimento e la distruzione, per tutelare la salute umana e degli animali;

▼B

considerando che occorre prescrivere che le carni fresche debbano provenire da stabilimenti riconosciuti e precisare le norme sanitarie e di controllo ad esse applicabili, in particolare all'atto della produzione, del deposito e del trasporto;

considerando che è necessario che gli Stati membri adottino un atteggiamento comune nei confronti delle carni fresche la cui introduzione nella Comunità sia vietata per motivi di sanità e che occorre, in particolar modo, vietare l'importazione di carni contenenti residui di sostanze nocive o che potrebbero rendere il consumo di dette carni pericoloso o dannoso per la salute umana;

considerando che la presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità rilasciati da un veterinario ufficiale del paese terzo speditore, costituisce il mezzo più idoneo a garantire che una partita di carni fresche può essere ammessa all'importazione;

considerando che, per impedire l'inoltro di carni che non siano accompagnate da un certificato, che provengano da un paese terzo dal quale l'importazione non è autorizzata o il cui certificato di polizia sanitaria non sia regolare, è opportuno sottoporre le carni fresche ad un controllo sanitario al momento del loro arrivo sul territorio della Comunità, qualunque sia il regime doganale sotto il quale sono state dichiarate;

considerando che, per verificare l'ottemperanza del paese terzo speditore alle disposizioni della presente direttiva e per evitare l'importazione di carni pericolose per la salute umana, è necessario che ogni partita di carni fresche importate sia sottoposta dallo Stato membro interessato a un controllo sanitario all'importazione e ad un controllo di polizia sanitaria, controlli che devono essere eseguiti entrambi da un veterinario ufficiale; che, allo scopo di garantire l'uniformità dei controlli, debbono essere stabilite, in base ad una procedura nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente, le modalità di applicazione di tali controlli;

considerando che ogni partita di carni fresche ammessa in uno Stato membro in base a controlli all'importazione deve, in caso di rispedizione verso un altro Stato membro — eccezion fatta per le carni sezionate, dopo l'importazione, in un laboratorio di sezionamento riconosciuto — essere accompagnata da relativo certificato, in modo da fornire una garanzia ufficiale di conformità alle norme prescritte;

considerando che i controlli, sia degli animali che delle carni, sono effettuati nell'interesse generale della Comunità; che è pertanto opportuno prescrivere che essi siano effettuati in posti di controllo riconosciuti secondo procedura e criteri comunitari;

considerando che ogni Stato membro deve avere la facoltà di vietare tempestivamente le importazioni da un paese terzo, ove queste costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana o degli animali; che in tal caso — fatta salva la possibilità di modifica dell'elenco dei paesi e degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità — è necessario un tempestivo coordinamento dell'atteggiamento degli Stati membri nei confronti di tale paese terzo;

considerando che è opportuno incaricare esperti veterinari della Comunità di verificare, in particolare nei paesi terzi, l'osservanza delle disposizioni della direttiva;

considerando che l'applicazione del regime comunitario così istituito è subordinata a livello comunitario alla fissazione delle diverse norme di applicazione, come anche all'opportuno adeguamento delle legislazioni degli Stati membri; che, di conseguenza, l'applicazione di tale regime deve essere attuata in periodi successivi,

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M6

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi:

— di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;

— di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina (compresi i bufali), suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici;

— ai fini dell'articolo 3, di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici, sempreché si tratti di importazioni consentite in provenienza da determinati paesi terzi d'origine.

▼C2

2. La presente direttiva non è applicabile:

▼M6

a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera della Comunità;

b) alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi 1 kg per persona, e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;

c) alle carni che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità non superi 1 kg, e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;

d) alle carni destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali.

Quando queste carni o i rifiuti di cucina sono scaricati, devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni passano direttamente, o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto a un altro.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, le definizioni che figurano negli articoli 2 della direttiva 64/432/CEE, della direttiva 64/433/CEE e della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE, sono applicabili ove necessario.

Inoltre, si intende per

a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente di uno Stato membro o di un paese terzo;

b) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un paese terzo;

c) paese terzo: il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE e 64/433/CEE;

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

▼M6

d) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di animali o di carni fresche provenienti da paesi terzi;

e) azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un paese terzo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

f) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a costatazioni ufficiali, gli animali non risultano essere stati colpiti da nessuna delle malattie contagiose dell'elenco stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29, da un periodo ed entro un raggio definiti secondo la stessa procedura.

Articolo 3

1. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, un elenco dei paesi o delle parti di paesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali e di carni fresche delle specie bovina e suina oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche, nonché delle carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici, tenuto conto della situazione sanitaria di tali paesi o parti di paesi. Tale elenco può essere modificato o integrato secondo la procedura di cui all'articolo 30.

2. Per decidere, sia per gli animali delle specie bovina e suina, sia per le carni fresche, se un paese o una parte di paese può figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

a) dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute della popolazione e del bestiame degli Stati membri;

b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza, nel suo territorio, di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'ufficio internazionale delle epizoozie;

c) dei regolamenti di tale paese relativi alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;

d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;

e) dell'organizzazione e dell'applicazione della profilassi e della lotta contro le malattie contagiose degli animali.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

1. Secondo la procedura dell'articolo 29, sono stabiliti uno o più elenchi degli stabilimenti in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione delle carni fresche. Tale o tali elenchi possono essere modificati o integrati secondo la procedura di cui all'articolo 30.

2. Per decidere se un macello, un laboratorio di sezionamento o un deposito frigorifero situato fuori di un macello o laboratorio possa figurare su uno degli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

a) delle garanzie che può offrire il paese terzo riguardo all'osservanza delle disposizioni della presente direttiva;

b) delle disposizioni regolamentari del paese terzo relative alla somministrazione, agli animali da macello, di qualsiasi sostanza che possa compromettere la sanità delle carni;

c) dell'osservanza, in ciascun caso particolare, delle disposizioni della presente direttiva e dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE.

Tuttavia, si può derogare, secondo la procedura di cui all'articolo 29, alle disposizioni del punto 13 c), secondo, terzo e quarto trattino

▼M6

e dei punti 24 e 41 C di detto allegato quando il paese terzo interessato fornisca garanzie simili; in tale ipotesi vengono stabilite, caso per caso, conformemente alla stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato;

d) dell'organizzazione del o dei servizi di ispezione delle carni nel paese terzo o in una parte di esso, dei poteri di cui questo o questi servizi dispongono e della sorveglianza di cui formano oggetto.

3. L'iscrizione nell'elenco o negli elenchi di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto se il macello, il laboratorio di sezionamento o il deposito frigorifero situato fuori di un macello o laboratorio che ne forma oggetto, è situato in un paese terzo o in una parte di esso indicati nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni nella Comunità dalle autorità competenti del paese terzo. Detto riconoscimento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conformità alle prescrizioni dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE;

b) controllo permanente da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo.

4. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Controlli sono effettuati sul posto da esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione per verificare se le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, sono effettivamente applicate.

Qualora durante lo svolgimento di un'ispezione effettuata in applicazione del presente articolo si riscontrino fatti gravi a carico di uno stabilimento riconosciuto, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri e adotta subito una decisione che comporti la sospensione provvisoria del riconoscimento. Una decisione definitiva in proposito sarà presa secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di tali controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

Tali controlli sono svolti per conto della Comunità che sostiene le spese relative.

La periodicità e le modalità di detti controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

CAPITOLO II

Importazione degli animali delle specie bovina e suina

Articolo 6

Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva soltanto in provenienza da paesi terzi:

a) indenni dalle seguenti malattie nei cui confronti gli animali sono ricettivi:

 — da dodici mesi, da peste bovina, da afta epizootica da virus esotico, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale ovina, da peste suina africana, da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

 — da sei mesi, da stomatite vescicolare contagiosa;

b) in cui non si sia proceduto da dodici mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a), primo trattino, e nei cui confronti questi animali sono ricettivi.

▼M6

Articolo 7

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 29, che l'articolo 6, lettera a), si applichi soltanto ad una parte del territorio di un paese terzo.

Secondo la medesima procedura, in deroga all'articolo 6, lettera b), l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva può essere ammessa, a determinate condizioni, in provenienza da paesi terzi o da parti di tali paesi in cui siano praticate vaccinazioni contro una o più delle malattie di cui all'articolo 6, lettera a), primo trattino.

Articolo 8

1. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva in provenienza da un paese terzo soltanto se essi soddisfano alle condizioni di polizia sanitaria adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 per le importazioni in provenienza da tale paese terzo, a seconda della specie e destinazione degli animali.

2. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 29, di limitare le autorizzazioni a specie particolari, ad animali da macello, da allevamento o da produzione, ad animali destinati ad usi particolari, nonché di applicare, dopo l'importazione, ogni altra misura necessaria di polizia sanitaria.

Per quanto riguarda gli animali da allevamento e da produzione, i requisiti previsti dal presente paragrafo possono variare a seconda degli Stati membri in base alle disposizioni particolari di cui essi godono nell'ambito degli scambi intracomunitari.

3. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 1, per la tubercolosi dei bovini e la brucellosi dei bovini e dei suini, si applicano come base di riferimento le norme fissate dalle disposizioni dell'allegato A della direttiva 64/432/CEE. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29, di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili. In tal caso vengono stabilite secondo la stessa procedura condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato A per consentire l'introduzione di tali animali negli allevamenti comunitari.

Articolo 9

Quando uno Stato membro ritiene che i vaccini antiaftosi utilizzati da un paese terzo contro i tipi di virus A, O oppure C presentino talune deficienze, esso vieta l'introduzione nel suo territorio degli animali delle specie bovina e suina provenienti dal paese terzo interessato. Esso informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione della decisione presa, precisandone i motivi. Il comitato veterinario permanente si riunisce al più presto dopo tale notifica. È presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 10

Gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali delle specie bovina e suina solo se, prima del giorno del loro carico per la spedizione verso il paese destinatario, essi hanno soggiornato senza interruzione nel territorio o in una parte del territorio di un paese terzo indicato nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

a) almeno sei mesi, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;

b) almeno tre mesi se si tratta di animali da macello.

Qualora si tratti di animali di età inferiore a 6 o a 3 mesi, essi devono aver soggiornato in tale territorio sin dalla nascita.

▼M6

Articolo 11

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali delle specie bovina e suina soltanto dietro presentazione di un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Il certificato deve:

a) essere rilasciato il giorno del carico degli animali per la spedizione verso il paese destinatario;

b) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario e in una di quelle del paese nel quale si effettua il controllo all'importazione previsto dall'articolo 12;

c) accompagnare gli animali ed essere in esemplare originale;

d) attestare che gli animali delle specie bovina e suina soddisfano alle condizioni previste dalla presente direttiva e a quelle stabilite in applicazione della direttiva stessa per l'importazione in provenienza da tale paese terzo;

e) essere composto di un solo foglio;

f) essere rilasciato per un solo destinatario.

2. Tale certificato deve essere conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 12

1. Gli Stati membri vigilano affinché gli animali domestici delle specie bovina e suina siano sottoposti, al loro arrivo nel territorio della Comunità, ad un controllo sanitario effettuato da un veterinario ufficiale, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati.

2. Gli Stati membri vigilano affinché sia vietata la circolazione nella Comunità di animali delle specie bovina e suina quando risulti, nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, che:

— gli animali non provengono dal territorio o da una parte del territorio d'un paese terzo iscritto nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

— gli animali sono affetti o vi è sospetto che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa;

— le condizioni previste dalla presente direttiva e dagli allegati A, B, C e D della direttiva 64/432/CEE non sono state osservate dal paese terzo esportatore;

— il certificato che accompagna gli animali non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 11.

3. Lo Stato membro che procede al controllo di cui al paragrafo 1 adotta tutte le misure che ritiene necessarie, in particolare

a) — la quarantena, se si ha il sospetto che gli animali siano affetti o contaminati da malattia contagiosa;

— nel caso di cui al paragrafo 2, quarto trattino, su domanda dell'esportatore, del destinatario o del loro mandatario, il mantenimento degli animali sotto controllo in attesa della regolarizzazione del certificato;

b) il respingimento degli animali che non possono essere ammessi alla circolazione conformemente al paragrafo 2, quando non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria.

Qualora non sia possibile respingere gli animali, l'autorità competente ne ordina la macellazione in un locale designato a tal fine oppure l'abbattimento;

c) l'abbattimento e la distruzione dell'intera partita di animali, quando il suddetto controllo permetta di costatare o di sospettare l'esistenza di una delle malattie epizootiche il cui elenco è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 29.

4. Il certificato che accompagna gli animali delle specie bovina e suina all'atto dell'importazione deve, in seguito al controllo sanitario

▼M6

(controllo all'importazione), essere timbrato in modo che risulti chiaramente che gli animali sono stati ammessi o respinti.

5. Durante l'inoltro degli animali attraverso il territorio della Comunità verso lo Stato membro destinatario gli Stati membri possono applicare le misure di polizia sanitaria di cui al paragrafo 3, lettera a), primo trattino, e lettera c), se gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa.

6. Gli animali la cui importazione è stata autorizzata e che non sono destinati allo Stato membro che ha effettuato il controllo all'importazione di cui al paragrafo 1, devono essere avviati verso il paese destinatario sotto controllo doganale senza rottura di carico.

7. Gli animali che hanno superato favorevolmente il controllo all'importazione di cui al paragrafo 1 sono sottoposti, nel paese destinatario, ai controlli complementari necessari per verificare se le prescrizioni della presente direttiva, comprese le condizioni particolari definite secondo la procedura di cui all'articolo 29 in applicazione dell'articolo 8, sono state osservate.

Detti controlli possono essere effettuati o alla frontiera o in qualsiasi altro punto designato dall'autorità competente del paese destinatario, ovvero in ambedue i posti.

8. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo, compresi la macellazione, l'abbattimento e la distruzione degli animali, sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Articolo 13

Dopo l'arrivo nel paese destinatario gli animali da macello devono essere avviati direttamente ad un macello e, conformemente alle esigenze della polizia sanitaria, essere macellati entro i tre giorni feriali successivi all'arrivo in detto macello.

Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite secondo la procedura dell'articolo 29, l'autorità competente del paese destinatario può designare, per motivi di polizia sanitaria, il macello al quale gli animali devono essere avviati.

CAPITOLO III

Importazione di carni fresche

Articolo 14

1. Le carni fresche devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio o in una parte del territorio di un paese indicato sull'elenco stabilito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, almeno tre mesi prima della loro macellazione o dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

2. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche soltanto in provenienza da paesi terzi:

a) indenni da dodici mesi dalle seguenti malattie nei cui confronti sono ricettivi gli animali da cui provengono tali carni: peste bovina, afta epizootica da virus esotico, peste suina africana, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

b) in cui non si sia proceduto, da dodici mesi, a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a) nei confronti delle quali sono ricettivi gli animali da cui provengono tali carni.

Articolo 15

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 29, che l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), si applichi soltanto a una parte del territorio di un paese terzo.

▼M6

Secondo la medesima procedura, in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), l'importazione delle carni fresche può essere ammessa, a determinate condizioni, in provenienza da paesi terzi o da una parte del territorio di detti paesi in cui siano praticate vaccinazioni contro una o più delle malattie di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 16

Fermi restando gli articoli 14 e 15, gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche in provenienza da un paese terzo soltanto se esse soddisfano alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 per le importazioni di carni fresche in provenienza da tale paese terzo, a seconda della specie animale.

Articolo 17

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche in carcasse, eventualmente sezionate in mezzene per i suini, in mezzene o in quarti per i bovini ed i solipedi, solo a condizione che sia possibile ricostituire la carcassa di ciascun animale.

2. Tale importazione è subordinata alle seguenti condizioni: le carni fresche devono

a) essere state ottenute in un macello indicato nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b) provenire da un animale da macello che, in conformità dell'allegato I, capitolo V, della direttiva 64/433/CEE, sia stato sottoposto a una visita ante mortem da un veterinario ufficiale e sia stato giudicato idoneo alla macellazione secondo le disposizioni della presente direttiva, ai fini dell'esportazione nella Comunità;

c) essere state trattate in condizioni igieniche in conformità dell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 64/433/CEE;

d) essere state sottoposte, in conformità dell'allegato I, capitolo VII, della direttiva 64/433/CEE, ad un'ispezione post mortem effettuata sotto la responsabilità ed il controllo diretto di un veterinario ufficiale e non aver presentato alcuna alterazione, con eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia costatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

e) essere munite di bollo sanitario da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 29; ►C2 la bollatura deve essere effettuata in conformità dell'allegato I, capitolo X, della direttiva 64/433/CEE; ◄

f) essere state conservate, dopo l'ispezione post mortem effettuata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera d), in condizioni igieniche soddisfacenti e conformemente all'allegato I, capitolo XIII, della direttiva 64/433/CEE all'interno di stabilimenti;

g) essere state trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XIV, della direttiva 64/433/CEE e maneggiate in condizioni igieniche soddisfacenti.

3. Nell'ispezione post mortem di cui al paragrafo 2, lettera d), nel controllo della conformità alle condizioni d'igiene di cui al paragrafo 2, lettera c), e nel controllo dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo XIII, della direttiva 64/433/CEE, il veterinario ufficiale può essere assistito da personale ausiliario posto sotto la sua responsabilità.

Questo personale ausiliario deve:

a) essere designato dall'autorità centrale competente del paese speditore conformemente alle disposizioni vigenti,

b) avere una formazione idonea,

c) avere uno statuto giuridico che ne garantisca l'indipendenza nei confronti dei responsabili degli stabilimenti,

▼M6

d) non avere alcun potere di decisione sul risultato finale dell'ispezione sanitaria.

Articolo 18

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere le importazioni:

a) di mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi, di quarti separati o di frattaglie conformi alle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e provenienti da macelli a tale scopo designati secondo la procedura di cui all'articolo 29;

b) di pezzature inferiori ai quarti o di carni disossate provenienti da laboratori di sezionamento controllati conformemente all'articolo 4 e a tale scopo riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 29. Oltre alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, dette carni devono soddisfare almeno alle seguenti prescrizioni:

 i) essere state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni dell'allegato 1, capitolo VIII, della direttiva 64/433/CEE;

 ii) essere state sottoposte al controllo da parte di un veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo IX, della direttiva 64/433/CEE;

 iii) essere conformi, per quanto riguarda l'imballaggio, alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE;

 iv) essere oggetto di qualsiasi controllo, effettuato da veterinari della Comunità, che consenta di accertare l'osservanza delle disposizioni summenzionate;

 v) per quanto riguarda le carni fresche di solipedi, essere oggetto di controlli da parte del paese destinatario per eventuali restrizioni circa la loro utilizzazione.

2. In deroga all'articolo 20, lettera k), gli Stati membri possono consentire le importazioni nel proprio territorio di muscoli masseteri e di cervelli, purché soddisfino ai requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e di cui al paragrafo 1, lettera b), punti iii), iv) e v) del presente articolo.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 29, può essere deciso che, in stabilimenti specificamente all'uopo designati, le carni vengano sezionate a caldo in condizioni speciali, diverse da quelle previste dall'allegato I, capitolo VIII, punto 45, lettera c), della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 19

Gli articoli 17 e 18 non si applicano:

a) alle carni fresche importate con l'autorizzazione dello Stato membro destinatario per usi diversi dall'alimentazione umana;

b) alle carni fresche destinate ad esposizioni, a studi particolari o ad analisi, se il controllo ufficiale ha permesso di assicurarsi che tali carni non sono destinate all'alimentazione umana e che, quando l'esposizione è terminata o gli studi particolari o l'analisi sono stati effettuati, esse, eccettuate le quantità utilizzate al momento dell'analisi, sono ritirate dal territorio della Comunità o distrutte.

 In tal caso, nonché nel caso di cui alla lettera a), il paese destinatario vigila affinché dette carni non siano destinate ad usi diversi da quelli per i quali sono state introdotte nel suo territorio;

c) alle carni fresche destinate esclusivamente all'approvvigionamento delle organizzazioni internazionali con riserva di approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 29 e purché esse provengano da paesi indicati nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e corrispondano alle disposizioni di polizia sanitaria. Gli Stati membri nel cui territorio si trovano dette organizzazioni internazionali vigilano affinché tali carni non siano poste in libera circolazione.

▼M6

Articolo 20

Gli Stati membri vietano l'importazione di:

a) carni fresche provenienti da verri e da suini criptorchidi;

b) carni fresche:

i) provenienti da animali ai quali sono stati somministrati stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali e loro esteri, nonché sostanze ad azione tireostatica, nonché carni contenenti residui di tali sostanze;

ii) contenenti residui di altre sostanze ad azione ormonale, di antibiotico, di antimonio, di arsenico, di antiparassitari o di altre sostanze nocive o che potrebbero rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di carni fresche, ove tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi.

Le tolleranze ammesse sono fissate dal Consiglio su proposta della Commissione e possono essere modificate successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 29;

c) carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti o ultraviolette, nonché carni fresche provenienti da animali ai quali sono stati somministrati inteneritori o altri prodotti che possono alterare la composizione o i caratteri organolettici;

d) carni fresche alle quali sono state aggiunte sostanze diverse da quelle previste all'allegato I, capitolo X, punto 57, della direttiva 64/433/CEE, per la bollatura sanitaria;

e) carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi, nonché carni fresche di animali nei quali sia stata costatata dopo la macellazione una qualsiasi forma di tubercolosi o la presenza di una o più cisti vive o morte di cysticercus bovis oppure di cysticercus cellulosae, o ancora, nel caso degli animali della specie suina, la presenza di trichine;

f) carni fresche provenienti da animali macellati troppo giovani;

g) parti di carcassa o frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, ►C2 malformazioni, contaminazioni o ◄ alterazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d);

h) sangue;

i) carni tritate, carni sminuzzate in maniera analoga e carni separate meccanicamente;

j) carni fresche in pezzi di meno di 100 grammi;

k) teste di bovini, nonché parti della muscolatura e di altri tessuti della testa, salvo la lingua ►C2 ——— ◄.

Articolo 21

Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, un metodo e le modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina.

Articolo 22

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche soltanto su presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità che devono essere redatti da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Detti certificati devono:

a) essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario e in una di quelle del paese nel quale si effettuano i controlli all'importazione previsti dagli articoli 23 e 24;

b) accompagnare le carni fresche ed essere in esemplare originale;

c) essere composti di un solo foglio;

d) essere rilasciati per un solo destinatario.

▼M6

Il certificato di polizia sanitaria deve attestare che le carni fresche soddisfano ai requisiti sanitari previsti dalla presente direttiva e a quelli stabiliti in applicazione della direttiva stessa per l'importazione di carni fresche provenienti dal paese terzo.

2. Detto certificato deve essere conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Può essere deciso caso per caso, secondo la stessa procedura, che il certificato di polizia sanitaria ed il certificato di sanità costituiscano un solo foglio.

3. Il certificato di sanità deve corrispondere, nella presentazione e nel contenuto, al modello di cui all'allegato A e deve essere rilasciato il giorno del carico delle carni fresche per la spedizione verso il paese destinatario.

Articolo 23

1. Gli Stati membri provvedono affinché le carni fresche, al loro arrivo nel territorio geografico della Comunità, siano immediatamente sottoposte ad un controllo di polizia sanitaria, effettuato dall'autorità competente, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale esse sono dichiarate.

Vengono stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 29, le modalità di applicazione necessarie per assicurare l'esecuzione uniforme dei controlli previsti dal primo comma.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli Stati membri vigilano affinché l'importazione sia vietata quando questo controllo riveli che

— tali carni non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo iscritto nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;
— tali carni provengono dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo, in provenienza dal quale sono vietate le importazioni conformemente agli articoli 14 e 28;
— il certificato di polizia sanitaria che accompagna tali carni non è conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 22, paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri autorizzano il trasporto di carni fresche in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo, a condizione che:

a) l'interessato fornisca la prova che il primo paese terzo verso il quale sono avviate le carni dopo essere transitate nel territorio della Comunità si impegni a non respingere o rispedire in alcun caso verso quest'ultima le carni di cui autorizza l'importazione o il transito;

b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il controllo sanitario all'importazione;

c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti, in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunità, o di uscita da esso, per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa.

4. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

Articolo 24

1. Gli Stati membri vigilano affinché ogni partita di carni fresche sia sottoposta ad un controllo sanitario prima dell'ammissione al consumo nel territorio geografico della Comunità, nonché ad un controllo di polizia sanitaria effettuati da un veterinario ufficiale.

▼M6

Gli Stati membri vigilano affinché gli importatori comunichino, con un anticipo di almeno due giorni feriali, al servizio locale incaricato del controllo all'importazione il posto in cui le carni fresche saranno presentate al controllo, precisando la quantità, la natura delle carni ed il momento dal quale può essere effettuato il controllo.

2. Il controllo sanitario di cui al paragrafo 1 è effettuato mediante sondaggio nel caso delle importazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 1, e 18, paragrafi 1 e 2; esso ha in particolare lo scopo di verificare ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3:

a) il certificato di sanità, la conformità delle carni fresche alle indicazioni di tale certificato, la bollatura;

b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni;

c) la presenza di residui delle sostanze di cui all'articolo 20;

d) se la macellazione ed il sezionamento siano stati effettuati in stabilimenti a tale scopo riconosciuti;

e) le condizioni di trasporto.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 29 sono adottate le modalità d'applicazione necessarie ad assicurare un'esecuzione uniforme dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20 e, più particolarmente, i metodi di analisi, la frequenza e le modalità di prelievo dei campioni.

4. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di carni fresche qualora dai controlli previsti al paragrafo 1 risulti che:

— le carni fresche sono improprie al consumo umano;

— le condizioni previste dalla presente direttiva e dall'allegato I della direttiva 64/433/CEE non sono soddisfatte;

— uno dei certificati di cui all'articolo 22, che accompagnano ogni partita, non è conforme alle condizioni previste dal suddetto articolo.

5. Quando le carni fresche non possono essere importate, esse devono essere respinte quando non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria o di sanità.

Se è impossibile respingerle, esse devono essere distrutte nel territorio dello Stato membro dove sono effettuati i controlli.

In deroga a tale disposizione e su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, lo Stato membro che effettua i controlli di polizia sanitaria e di sanità può autorizzare la loro introduzione, per scopi diversi dal consumo umano, purché non costituiscano un pericolo per l'uomo o gli animali e purché esse provengano da un paese compreso nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e le cui importazioni non siano vietate a norma dell'articolo 28. Dette carni non possono abbandonare il territorio di tale Stato membro, che deve controllarne la destinazione.

6. In tutti i casi i certificati devono recare, dopo il controllo di cui al paragrafo 1, un'indicazione da cui risulti chiaramente la destinazione riservata alle carni.

Articolo 25

Le carni fresche di ogni partita, la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base ai controlli di cui all'articolo 24, paragrafo 1, prima di essere inoltrate verso il paese destinatario, devono essere accompagnate da un certificato che corrisponda, nella presentazione e nel contenuto, al modello di cui all'allegato B.

Tale certificato deve:

a) essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;

▼M6

b) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione delle carni fresche verso il paese destinatario;

c) essere redatto almeno nella lingua di tale paese;

d) accompagnare la partita di carni fresche in esemplare originale.

Articolo 26

Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 24 e 25, in particolare le spese del controllo delle carni fresche, le spese di magazzinaggio ed eventuali spese di distruzione di tali carni, sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 27

1. Gli Stati membri compilano e comunicano alla Commissione gli elenchi:

a) dei posti di controllo di frontiera per l'importazione degli animali delle specie bovina e suina,

b) dei posti di controllo per l'importazione di carni fresche.

Tali posti di controllo devono essere riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

2. Per poter essere riconosciuti, i posti di controllo di frontiera di cui al paragrafo 1, lettera a), devono disporre, in particolare, degli impianti necessari all'esecuzione del controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, alla disinfezione ed all'eliminazione dei residui di foraggio e di lettiera, nonché delle deiezioni.

3. Per poter essere riconosciuti, i posti di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), devono disporre almeno di:

a) locali d'ispezione di dimensioni sufficienti a consentire il normale svolgimento dei controlli;

b) locali sufficienti di refrigerazione e di congelamento;

c) un locale sufficiente di scongelamento;

d) un laboratorio.

4. La responsabilità dei controlli è assunta da un veterinario ufficiale. Egli può farsi assistere, nell'esecuzione dei compiti puramente tecnici, da ausiliari specialmente formati a tale scopo.

Le modalità di tale assistenza sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

5. Esperti veterinari verificano che gli impianti dei posti di controllo riconosciuti abbiano i requisiti previsti dal presente articolo e che i controlli siano effettuati in conformità della presente direttiva.

Detti esperti devono avere la cittadinanza di uno Stato membro diversa da quella dello Stato membro nel quale è situato il posto da controllare.

Le condizioni di applicazione di questo paragrafo, ed in particolare la designazione degli esperti veterinari e le modalità di verifica, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

6. Tutte le spese relative all'applicazione del paragrafo 5, primo comma, sono a carico della Comunità.

Articolo 28

1. Fatto salvo l'articolo 6, qualora una malattia contagiosa degli animali che può compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri si manifesti o si propaghi in un paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, tale Stato membro vieta l'importazione degli animali delle specie consi-

▼M6

derate dalla presente direttiva, in provenienza diretta o indiretta tramite un altro Stato membro, da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.

2. Fatto salvo l'articolo 14, qualora in un paese terzo iscritto nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali, che può essere trasmessa dalle carni fresche e compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, lo Stato membro interessato vieta l'importazione di tali carni, in provenienza diretta o indiretta tramite un altro Stato membro, da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.

3. Le misure adottate dagli Stati membri in base ai paragrafi 1 e 2 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Il comitato veterinario permanente si riunisce al più presto dopo tale comunicazione e decide, secondo la procedura prevista all'articolo 30, se tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse.

Se si verifica la situazione prevista ai paragrafi 1 e 2 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detti paragrafi o eventualmente modificate conformemente al comma precedente, le disposizioni appropriate sono prese secondo la procedura definita all'articolo 30.

4. La ripresa della importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la stessa procedura.

▼B

Articolo 29

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «Comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di ►M7 cinquantaquattro ◄ voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 30

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «Comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

▼B

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di ►M7 cinquantaquattro ◄ voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

▼M5

▼B

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati:

a) per il 1º ottobre 1973 per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a), b) e c);

b) per il 1º gennaio 1976 per quanto riguarda tutte le altre disposizioni, ad eccezione di quelle che prevedono una procedura comunitaria.

2. Essi si conformano alle disposizioni che prevedono una procedura comunitaria prevista dalla direttiva per il 1º gennaio 1977.

Tuttavia, un termine minimo di due anni deve intercorrere tra l'adozione delle misure stabilite sulla base di queste disposizioni e la data sopra citata.

3. Alla data fissata al paragrafo 2, gli articoli 4 e 11 della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e l'articolo 9 della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche sono abrogati.

▼M6

Articolo 32 bis

1. La presente direttiva si applica alle importazioni da paesi terzi delle carni fresche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, unicamente a decorrere dall'entrata in vigore della o delle decisioni della Commissione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 per apportare le necessarie modifiche all'elenco di cui all'articolo 3.

2. Le legislazioni nazionali in materia di sanità pubblica continuano ad essere applicabili alle importazioni da paesi terzi delle carni fresche di cui al paragrafo 1 fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia.

▼M4

Articolo 33

All'atto dell'applicazione degli articoli 8 e 16, le condizioni stabilite in base alla procedura dell'articolo 29 per le importazioni effettuate da taluni Stati membri debbono essere almeno altrettanto rigorose di quelle che tali Stati membri applicano nell'ambito degli scambi intracomunitari.

▼B

Articolo 34

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni sanitarie concluse tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra, prima della data di adozione della presente direttiva.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la presente direttiva, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità costatate.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M6

ALLEGATO A

MODELLO

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) destinate a

(Stato membro della CEE)

N. (2)

Paese speditore:

Ministero:

Servizio:

Riferimento

(Facoltativo)

►(1) I. **Identificazione delle carni**

Carni di

(Specie animale)

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Mese(i) e anno(i) di congelamento

Peso netto

II. ***Provenienza delle carni***

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i)

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i)

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i)

.....

.....◄

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da

(Luogo di spedizione)

a

(Paese e luogo di destinazione)

(1) Carni fresche ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 64/433/CEE.
(2) Facoltativo.

►(1) C2

▼M6

col seguente mezzo di trasporto (1)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) — che le carni sopraindicate (2),

— che l'etichetta apposta sugli imballaggi delle carni sopraindicate (2),

reca(no) (2) i bolli comprovanti che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso il paese destinatario;

►(1) b) che queste carni sono state ricavate nelle condizioni di produzione e controllo previste dalla direttiva 72/462/CEE e che sono pertanto riconosciute atte incondizionatamente al consumo umano; ◄

c) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (2);

d) che sono state — non sono state — sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine oppure, in caso di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE, sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo (2);

e) che i mezzi di trasporto e le condizioni di carico delle carni oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per la spedizione verso il paese destinatario.

Fatto a, il

.....
(Firma del veterinario ufficiale)

(1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(2) Cancellare la menzione inutile.

▼M6

ALLEGATO B

MODELLO

CERTIFICATO DI CONTROLLO D'IMPORTAZIONE

valido per le carni fresche importate in provenienza dai paesi terzi

Stato membro in cui è stato effettuato il controllo all'importazione:

Posto di controllo:

Natura delle carni:

Confezionamento:

Numero di carcasse:

Numero di mezzene:

Numero di quarti o di cartoni:

Peso netto:

Paese terzo d'origine:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni oggetto del presente certificato sono state controllate al momento del loro inoltro.

.....

(Luogo e data) (Firma del veterinario ufficiale)